

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2012****Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile  
Regolamento relativo all'utilizzo della "Riserva per acquisto azioni proprie" (il "Fondo") iscritta in bilancio.****Limiti dell'autorizzazione.**

In base al presente Regolamento la Banca potrà acquistare e detenere in portafoglio azioni proprie fino ad un massimo di n. 235.000 (duecentotrentacinquemila) azioni ordinarie.

La Banca potrà acquistare azioni solo da azionisti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- iscrizione a libro soci da almeno 36 mesi al momento dell'offerta di acquisto rivolta alla Banca, in attuazione del programma di acquisto di azioni proprie;
- precedente conferimento alla Banca di un ordine di vendita di azioni della Banca stessa da eseguirsi conformemente alle modalità in vigore tese ad incrociare in modo automatico gli ordini di acquisto e quelli di vendita (il "Sistema"), che sia stato inserito prima della pubblicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione sul sito internet della banca e che non sia ancora stato eseguito nella sua totalità al momento in cui l'azionista in questione offrirà le proprie azioni alla Banca ai sensi del presente Regolamento.

La Banca comunque, nell'arco della durata del presente Regolamento, potrà acquistare da ogni singolo azionista un numero massimo di 300 (trecento) azioni.

La Banca potrà alienare le azioni proprie detenute in portafoglio in qualsiasi momento, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento.

**Corrispettivo minimo e massimo**

Ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, i corrispettivi per l'acquisto e la vendita sono così fissati dall'Assemblea.

- corrispettivo per l'acquisto:  
valore minimo: Euro 20.00  
valore massimo: Euro 22,00
- corrispettivo per la vendita:  
valore minimo: Euro 20,00  
valore massimo: Euro 22,00

### **Modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto**

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione della situazione degli ordini di vendita e acquisto rilevati sul Sistema, valuterà, con cadenza trimestrale se e con che tempistiche far ricorso al Fondo nonché determinerà il corrispettivo per ciascuna azione, fatti salvi i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Assemblea, fissando anche l'importo complessivo da utilizzare per gli acquisti che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 1.500.000 per trimestre, con il limite massimo annuale di Euro 4.700.000.

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di procedere all'acquisto di azioni proprie utilizzando il Fondo, dell'anzidetta delibera dovrà essere data pubblicità almeno sul proprio sito internet ([www.carife.it](http://www.carife.it)) con apposita comunicazione che conterrà:

- la notizia dell'attivazione del Fondo;
- la menzione dei requisiti soggettivi di eleggibilità degli azionisti dai quali la Banca potrà acquistare azioni proprie ai sensi del presente Regolamento;
- il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione quale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- il termine entro il quale l'azionista in possesso dei suddetti requisiti potrà offrire le proprie azioni alla Banca, nel numero massimo di 300;
- l'avvertenza che l'azionista interessato dovrà ritirare l'ordine di vendita immesso nel Sistema relativamente alle azioni offerte per acquisto da parte del Fondo;
- l'indicazione della data in cui gli acquisti verranno effettuati.

Le offerte di vendita alla Banca, conformi ai requisiti del presente Regolamento, verranno soddisfatte nei limiti dell'importo complessivo messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di priorità cronologica nell'immissione nel Sistema delle offerte di vendita rimaste inevase.

### **Modalità di esecuzione delle operazioni di vendita**

Il Consiglio di Amministrazione valuterà, con cadenza almeno trimestrale, eventuali richieste di acquisto azioni che siano pervenute alla Banca.

### **Scadenza dell'autorizzazione**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione e scadrà alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2012, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.